

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "EUROPA DEI DIRITTI"**DENOMINAZIONE**

ART. 1) E' costituita l'associazione con la denominazione di "EUROPA DEI DIRITTI". L'Associazione si ispira ai principi della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, dell'autonomia e responsabilità, e a tutti i principi su cui è stata fondata l'Unione Europea.

SEDE E DURATA

ART. 2) L'associazione ha attualmente la sede operativa in Reggio Emilia, Via Guicciardi n.7 e sarà competenza del Consiglio Nazionale trasferire, se necessario, la sede in altra località all'interno del territorio nazionale ritenuto più idoneo, e/o istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale e/o istituire domiciliazioni e recapiti in ogni parte del mondo, ovunque sia riconosciuta la libertà di associazione.

ART. 3) La sua durata è illimitata nel tempo, in connessione al perpetuarsi degli scopi.

SCOPI

ART. 4) L'associazione, senza scopi di lucro, si pone i seguenti obiettivi:

a) la promozione di iniziative, la ricerca e la discussione intorno ai temi dei diritti dei cittadini, delle imprese, dei consumatori e degli utenti di servizi in genere, con particolare riferimento a coloro maggiormente colpiti da discriminazioni ed emarginazione sul piano economico e sociale.

L'associazione persegue gli obiettivi di tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, e particolarmente dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi sia pubblici che privati, mediante attività politico-culturali e di servizio anche in collegamento con altri enti e soggetti già operanti sulle tematiche stesse, nonché costruendo punti di riferimento territoriali per la divulgazione ed il riconoscimento - a livello locale, nazionale ed internazionale - dei diritti dei consumatori e degli utenti;

b) l'iniziativa e la ricerca sulle tematiche di cui al precedente punto "a", potranno essere svolte mediante attività politico-culturali ed iniziative, anche in collegamento con soggetti sociali e politici già operanti sulle tematiche stesse, nonché costruendo punti di riferimento territoriali e settoriali, utilizzando mezzi stampa, radiofonici, televisivi e internet, per la divulgazione ed il riconoscimento dei diritti e per lo sviluppo delle comunità locali e della cooperazione tra i popoli;

c) promuovere e coordinare studi, ricerche, dibattiti e seminari; di promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali e di documenti inerenti la propria attività; di proporre interventi legislativi in ordine alle materie indicate al precedente punto "a"; di intervenire sulle predette materie per sollecitare l'attività di enti pubblici e privati; di promuovere campagne d'informazione, pubbliche manifestazioni, nonché campagne di sensibilizzazione della collettività e dei singoli cittadini circa i temi costituenti le proprie finalità, anche attraverso la creazione di sportelli informativi nel territorio e nei luoghi di lavoro; di pubblicare materiali ed esiti delle proprie ricerche; di patrocinare, sostenere e/o promuovere progetti, anche coordinati con altre associazioni o enti, o società, o privati, in ordine alle attività necessarie per il perseguimento dei fini dell'associazione o, comunque, collegate, e di collaborare nelle forme ritenute idonee a progetti già avviati, anche a livello editoriale e multimediale;

d) promuovere la costituzione di reti locali di servizi, promuovere iniziative di cooperazione decentrata tra realtà, anche municipali e locali, italiane ed europee e paesi in via di sviluppo o aree svantaggiate;

e) privilegiare Internet quale strumento per la divulgazione dell'opera di ricerca e informazione dell'associazione come descritta ai punti precedenti, per recepire le indicazioni degli associati e dei cittadini in genere, con creazione di una banca dati fruibile a chiunque, avendone titolo, ne faccia richiesta, creazione di archivi, siti Internet, Forum, Newsgroups, Mailing List. e quant'altro attinente allo scopo;

f) creare strutture periferiche operanti in tutto il territorio nazionale atte a favorire attività di sostegno ai fini dell'Associazione. Nell'ambito degli obiettivi di cui sopra, l'Associazione si prefigge di favorire la crescita culturale dei cittadini, rendendosi interprete delle loro esigenze, promuovendo ed organizzando corsi di formazione, convegni, incontri, curando l'edizione di pubblicazioni, libri e/o periodici e/o programmi cineradiotelevisivi e/o utilizzando Internet ed ogni tecnologia ad oggi e in futuro disponibile. L'Associazione potrà instaurare rapporti con altre associazioni, partiti politici, privati, aziende, enti e terzi in genere, attraverso scambi culturali, partecipazioni a progetti comuni, coinvolgimenti in varie ini-

ziative, rapporti di collaborazione e sostegno. L'Associazione potrà sostenere fondazioni e più in generale progetti di terzi che ne condividano anche in parte scopi e finalità. L'Associazione persegue esclusivamente le suddette finalità, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione delle attività direttamente connesse alle stesse.

SOCI

ART. 5)

5.1 I soci, aderendo all'Associazione, ne accettano le attività statutarie, le norme e i regolamenti.

Soci dell'associazione sono:

- a)** soci ordinari, costituiti da persone fisiche, che prestano la loro adesione;
- b)** soci sostenitori, costituiti da persone giuridiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo le società commerciali, artigianali, industriali, associazioni, movimenti, leghe, circoli, gruppi organizzati o comitati. L'associazione dei soci sostenitori avviene a nome della società per la quale è richiesta l'adesione, a mezzo del legale rappresentante della società richiedente. L'adesione all'Associazione da parte di tale categoria dei soci può concretizzarsi a mezzo della cedola di richiesta di adesione o, ad esclusiva discrezione del Consiglio Nazionale a mezzo di una convenzione o protocollo di intesa.
- c)** soci aggregati, le società che svolgono attività economiche quali società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di fatto ed equivalenti soggetti collettivi esteri. L'associazione dei soci aggregati avviene a nome della società per la quale è richiesta l'adesione, a mezzo del legale rappresentante della società richiedente.
- d)** soci onorari, costituiti da persone fisiche o persone giuridiche per le quali sia stata formulata "ad honorem" la richiesta di associazione da parte del Consiglio Nazionale o dall'organo da questo preposto, e sia in seguito pervenuta accettazione o semplice presa d'atto da parte degli interessati. La loro adesione si concretizza a mezzo di invito formulato ed effettuato direttamente dal Consiglio Nazionale, ad honorem e conseguentemente per meriti particolari, previa successiva accettazione o presa d'atto degli interessati. Tale categoria di soci è priva del diritto di voto. L'atto di invito ad aderire in qualità di soci onorari, nel periodo che intercorre tra la comunicazione da effettuarsi all'interessato esclusivamente tramite raccomandata A.R. e l'accettazione o presa d'atto del medesimo, viene definito "comunicazione di adesione a socio onorario". Tutti i soggetti collettivi e non sono definiti "unità associata" (quando non si tratta di singoli). Tutti i soci, contestualmente all'atto dell'iscrizione, accettano la pubblicazione in internet, nel sito predisposto dall'Associazione, quale unico mezzo di invio di tutte le comunicazioni dell'Associazione stessa. Pertanto, a titolo esemplificativo e non limitativo, saranno pubblicate esclusivamente nel sito internet indicato dall'Associazione le comunicazioni di convocazione delle assemblee provinciali, delle assemblee regionali e del Congresso Nazionale. Esclusivamente i soci che comunichino all'Associazione, tramite lettera raccomandata A.R. da spedirsi alla sede dell'Associazione entro 30 giorni dalla data di richiesta di adesione, la propria impossibilità di utilizzare la rete Internet, riceveranno le comunicazioni tramite lettera postale o a mano.

5.2

Tutti vengono ammessi dietro specifica domanda di ammissione.

Il Consiglio Nazionale dovrà pronunciarsi in merito all'accettazione dell'iscrizione stessa, entro 90 giorni dalla data di presentazione, secondo le norme emanate dagli organi associativi competenti. L'accettazione dell'iscrizione sarà pubblicata nel sito Internet dell'Associazione. Tale domanda equivale ad accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'associazione da parte di ciascun associato e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto saranno adottate dai competenti organi dell'associazione stessa. Non può essere in alcun caso stabilita una partecipazione a carattere temporaneo alla vita associativa.

5.3

Le quote associative per i soci e gli associati hanno cadenza annuale e sono determinate annualmente dal Consiglio Nazionale. I soci sono tenuti al pagamento della quota di adesione annuale, al pagamento dei contributi richiesti, all'osservanza del presente statuto e delle norme emanate dagli organi associativi competenti, con la seguente eccezione: fino al 31/12/2005 è statutariamente previsto che l'adesione all'Associazione sia a titolo gratuito per tutte le categorie di soci. Le quote associative non sono trasferibili. Esse non sono rivalutabili. I pagamenti dei contributi, richiesti ai soci ordinari, verranno eseguiti secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale. In caso di inosservanza di tali modalità, il Consiglio Nazionale delibererà l'esclusione del socio ordinario inadempiente, costituendo tale violazione giusta causa e grave motivo, legittimanti l'esclusione.

5.4

Oltre ai casi previsti dalla Legge, perdono la qualità di soci, ad esclusiva discrezione e su pronunciamento del Consiglio Nazionale, quando l'organo associativo preposto dal medesimo Consiglio Nazionale o il Consiglio stesso accertino l'inservanza di uno dei seguenti punti da parte dei medesimi:

- è stata danneggiata materialmente e moralmente l'associazione o vi è stato da parte del socio un tentativo di danneggiamento degli interessi dell'Associazione;
- non viene rispettato da parte del socio lo statuto e/o la regolamentazione e/o una o più deliberazioni prese dagli organi competenti dell'Associazione;
- quando il socio esercita in proprio o entrando a far parte di altre organizzazioni, attività in contrasto o in concorrenza con l'Associazione;
- quando il socio non ha adempiuto puntualmente agli obblighi previsti, ivi compresa l'iscrizione e/o il versamento della quota associativa.

5.5

Il recesso del socio deve essere comunicato con raccomandata A.R. alla sede dell'Associazione. L'esclusione del socio deve essere comunicata dall'Associazione in forma scritta, anche tramite posta elettronica o nell'ambito del sito internet www.europadeidiritti.com o di sito che ad esso dovesse sostituirsi con obbligo dell'Associazione di darne comunicazione con 60 giorni di anticipo a mezzo del sito internet precedente.

I soci che abbiano espressamente comunicato nei tempi e modi previsti dal presente statuto l'impossibilità di accedere alla rete Internet, riceveranno la comunicazione di cui sopra tramite lettera scritta.

5.6

Nel caso di recesso o esclusione, l'associato che cessa di far parte dell'Associazione non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 6) L'associazione ha struttura nazionale e può possedere articolazioni a livello regionale, provinciale e locale.

ART. 7) Gli organi dell'associazione sono:

- a livello nazionale:
 - A) il Congresso;
 - B) il Consiglio;
 - C) il Presidente;
 - D) il Collegio dei Probiviri;
- a livello regionale, nelle regioni ove siano istituiti:
 - A) l'Assemblea Regionale;
 - B) il Presidente Regionale eletto;
 - C) il Rappresentante Regionale eletto;
- a livello provinciale, nelle Province ove siano istituiti:
 - A) l'Assemblea Provinciale;
 - B) il Presidente Provinciale eletto;
 - C) il Rappresentante Provinciale eletto.

ART. 8) Il Congresso Nazionale

8.1) Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano dell'associazione

Il Congresso, regolarmente convocato e costituito, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Il Congresso ha luogo in convocazione ordinaria almeno una volta all'anno, e l'assemblea straordinaria ogni qualvolta lo decida, a maggioranza, il Consiglio Nazionale o ne sia avanzata richiesta da almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto od anche dal Presidente.

8.2 Convocazione del Congresso e rappresentanza.

Il Congresso deve essere convocato con comunicazione da effettuarsi sul sito Internet dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della riunione, in cui devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. A discrezione del Consiglio, la convocazione tramite pubblicazione in internet può essere sostituita od affiancata dalla convocazione tramite lettera spedita o consegnata a mano almeno sette giorni prima dell'Adunanza e nel domicilio risultante dal libro dei Soci. Nella lettera, devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, il Congresso si reputa regolarmente costituito, quando siano presenti, in proprio o per delega, tutti i Soci ordinari, siano intervenuti tutti i membri del Consiglio. Il Socio che ha diritto di intervenire al Congresso, può farsi rappresentare per delega scritta da un terzo ovvero altro Socio, purchè non sia membro del Consiglio. Ogni delegato potrà detenere un numero non superiore a venti deleghe.

8.3 Diritto di voto e maggioranze

Ogni socio ha diritto ad un voto, purchè in regola con il versamento della quota associativa. Al Congresso Nazionale prendono parte, con diritto di parola e di voto, il Presidente, i Presidenti Regionali, i Presidenti Provinciali, i Consiglieri Nazionali e con diritto di parola i Rappresentanti Regionali e Provinciali. Il Congresso Nazionale si svolge secondo il programma e ordine del giorno predisposto dal Consiglio Nazionale ed elegge:

a) i componenti del Consiglio Nazionale (uno ogni 50.000 soci/associati, con un numero minimo variabile da quattro ad undici consiglieri, indipendentemente dal numero di soci/associati). Per la nomina del primo Consiglio valgono le norme di cui all'art.16 co.1° del presente Statuto.

b) il Collegio dei Proviviri. Il Congresso è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione, il Congresso è validamente costituito indipendentemente dal numero di persone presenti. Sia in prima sia in seconda convocazione le deliberazioni del Congresso sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Tuttavia, per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci con diritto di voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci. Il voto è normalmente espresso per alzata di mano; su decisione del presidente e per l'elezione delle cariche sociali, la votazione può avvenire a scrutinio segreto, con l'assistenza di due scrutatori scelti dal presidente fra i presenti.

8.4 Funzionamento del Congresso

I Congressi sono presieduti dal Presidente del Consiglio e, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legalmente intervenute al Congresso, designata dalla maggioranza dei presenti. Il Congresso nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Il Presidente del Congresso dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. I Congressi hanno luogo nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui l'associazione intendesse chiedere il riconoscimento della personalità giuridica, il Congresso si costituirà e delibererà nelle forme dell'atto pubblico ovvero osservando le formalità previste dalla normativa protempore vigente quanto a forme e modi per raggiungere tale scopo.

8.5 Compiti del Congresso

Il Congresso è competente a:

- approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
- nominare i componenti del Consiglio fissandone il numero prima dell'elezione e i componenti il collegio dei proviviri;
- deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio;
- modificare lo statuto sociale e i regolamenti;
- deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

ART. 9) Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente, eletto dal Consiglio Nazionale stesso, e dai Consiglieri eletti nel Congresso Nazionale, i quali possono avere altra carica, compresa la Presidenza Regionale o Provinciale, nell'ambito dell'Associazione in seno ad organi nazionali, regionali, provinciali, zionali o locali.

ART. 10) Il Consiglio Nazionale esercita tutti i poteri derivati dal Congresso

Si riunisce almeno una volta all'anno e:

- a)** elegge il Presidente Nazionale;
- b)** delibera su tutti i problemi della vita associativa per il conseguimento dei fini associazionali;
- c)** predispone un piano annuale generale di attività;
- d)** designa i rappresentanti dell'associazione in seno ad organi nazionali, regionali, provinciali, zionali o locali;
- e)** designa i soci onorari;
- f)** elabora il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo dell'associazione;
- g)** determina l'ammontare della quota associativa;
- h)** designa tra i suoi componenti, a seconda delle esigenze, eventuali referenti territoriali o settoriali per materia individuando le aree territoriali o tematiche da affidare loro;
- i)** procede alla cooptazione di esperti e dirigenti che abbiano rivelato particolare disponibilità e competenza nell'assolvimento degli incarichi loro affidati;
- j)** convoca il Congresso Nazionale;
- k)** dichiara decaduti i consiglieri dimissionari, deceduti od espulsi per indegnità;
- l)** si pronuncia in via definitiva sulle proposte del Collegio dei Probiviri;
- m)** delibera su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati al Congresso dalle norme di legge o dal presente statuto.

ART. 11) Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale:

- a)** ha la legale rappresentanza dell'associazione;
- b)** convoca e presiede il Congresso Nazionale;
- c)** elegge i Presidenti Regionali e i Presidenti Provinciali;
- d)** cura il funzionamento dell'associazione adottando i provvedimenti ritenuti necessari;
- e)** mantiene e cura i rapporti con enti ed istituzioni locali e nazionali;
- f)** firma gli atti e quietanza eventuali contributi o altri finanziamenti assegnati alla struttura nazionale, regionale o locale da enti pubblici e privati;
- g)** convoca e presiede il Consiglio Nazionale;
- h)** adotta provvedimenti di carattere urgente con il potere del Consiglio Nazionale al quale saranno sottoposti per la rettifica;
- i)** attribuisce eventuali funzioni anche vicarie a componenti in Consiglio.

ART. 12) Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri eletti dal Congresso Nazionale fra persone che godono di riconosciuta fiducia e prestigio, anche tra non soci/associati all'Associazione, e interviene nelle controversie interne dell'associazione tra associati o tra associati ed associazione. Il Collegio dei Probiviri potrà altresì nominare analoghi collegi a livello regionale e provinciale, laddove necessario in presenza di controversie e per la durata delle stesse che interverranno nelle controversie fra i soci e gli associati e l'associazione in qualità di Arbitri Amichevoli compositori e senza alcuna formalità ai quali i soci e l'associazione riconoscono esclusiva giurisdizione.

ART. 13) Nelle regioni e province ove siano state istituite, le assemblee regionali e provinciali si svolgono non oltre 6 (sei) mesi dopo il Congresso Nazionale stesso. Alle assemblee regionali prendono parte, con diritto di parola e di voto, i delegati delle assemblee provinciali, i quali eleggono il Rappresentante Regionale e/o deliberano in merito all'ordine del giorno predisposto dal Consiglio Nazionale e gli appositi regolamenti. Nelle assemblee provinciali prendono parte, con diritto di parola e di voto, i soci ordinari i quali eleggono il Rappresentante Provinciale o deliberano in merito all'ordine del giorno predisposto dal Consiglio Nazionale e gli appositi regolamenti. L'assemblea regionale viene convocata dal Presidente Regionale e/o dal Rappresentante Regionale. L'assemblea provinciale potrà essere convocata ogni qualvolta il Rappresentante eletto, sentito il Presidente Regionale e il Presidente Nazionale lo ritenga utile o quandoalmeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, iscritti nel territorio provinciale, lo richiedano. Sia l'assemblea provinciale che l'assemblea regionale propongono al Consiglio Nazionale programmi di attività da realizzare a livello nazionale, locale ovvero provinciale.

ART. 14) Il Presidente Regionale e il Presidente Provinciale rappresentano l'Associazione rispetto ai terzi in genere nell'ambito rispettivamente della propria regione e della propria provincia. Il Rappresentante Regionale e il Rappresentante Provinciale rappresentano l'associazione, rispettivamente nell'ambito della propria regione e della propria provincia, esclusivamente nei confronti dei soci/associati.

ART. 15) A livello territoriale su base provinciale i soci e gli associati possono costituire circoli ed utilizzare strutture non-ché immobili nei quali organizzare le attività dell'associazione per gli scopi e finalità dell'associazione. L'apertura di circoli e l'utilizzo di immobili potrà essere effettuata previo autorizzazione del Consiglio Nazionale.

OBBLIGHI MORALI

ART. 16) A tutte le cariche previste dal presente statuto possono accedere tutti i soci, ad eccezione del primo Consiglio nel quale la carica del Presidente Nazionale e la carica di Consigliere Nazionale sono riservate per quindici anni dalla data della fondazione a soci/associati da eleggersi esclusivamente tra i soci fondatori dell'Associazione stessa, quali risultanti dall'atto costitutivo. Tutte le prestazioni di attività inerente i soci sia eletti che incaricati, sono libere, volontarie, spontanee. Potranno essere stabiliti dal Consiglio Nazionale compensi per le cariche di Presidenza Nazionale, Regionale e Provinciale dell'Associazione, nonché per le cariche relative al Collegio dei Probiviri. I dirigenti ed i soci rispondono per l'associazione limitatamente agli impegni e agli atti sottoscritti dalla stessa attraverso gli organi autorizzati a questo fine.

ART. 17) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente statuto saranno emanati opportuni regolamenti del Consiglio Nazionale. Eventuali modifiche al presente statuto potranno essere apportate solo in sede di Congresso Nazionale a maggioranza qualificata.

PATRIMONIO

ART. 18) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che per qualsiasi motivo vengano in proprietà dell'associazione;
- contributi e versamenti dei soci;
- donazioni e lasciti;
- risultati economici degli esercizi sociali;
- erogazioni liberali e offerte;
- ogni altro tipo di entrate.

In caso di cessazione dell'attività e di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ai fini di pubblica utilità.

ART. 19) Esercizio sociale – Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio compilerà il bilancio ai sensi di legge, come pure il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

ART. 20) Destinazione del risultato d'esercizio

Gli eventuali utili di bilancio dovranno essere interamente reinvestiti nell'Associazione, per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art.3. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge. Potrà quindi esserne deciso l'accantonamento a fondo di riserva, il riporto all'anno successivo a copertura di future perdite o spese di gestione, l'utilizzo per investimenti o acquisto di altri beni o servizi a favore dell'associazione. Le rendite e le risorse dell'Associazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 21) Scioglimento e liquidazione

In caso di liquidazione o di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà i liquidatori, determinandone i poteri e la eventuale remunerazione, sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia di Associazioni. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto per fini di pubblica utilità. La scelta di tale destinazione compete all'Assemblea degli Associati con le stesse maggioranze previste per la procedura straordinaria.

ART. 22) Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.